CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

# Art. 4

## Disposizioni finanziarie

Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Torino. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Universita', il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 17 novembre 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Torino |
| Estremi | Legge 5 novembre 2004, n. 274 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2004 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/celebrazione-del-vi-centenario-della-fondazione-dell-universita-degli/art-4-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it